

52



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 2464/2006
Registro Generale: 4277/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Luigi Maruotti Est.
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Giuseppe Minicone
Cons. Lanfranco Balucani

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **23 Maggio 2006**.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

AIR ONE S.P.A. rappresentato e difeso dagli **Avv. ANGELO CLARIZIA e FABRIZIO CRISCUOLO** con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ,non costituitosi;

RINALDINI CARLO Q.LE COMM.STRAORDINARIO SOC VOLARE GROUP SPA
RINALDINI CARLO Q.LE COMM.STRAORD.SOC.VOLARE AIRLINES SPA
RINALDINI CARLO Q.LE COMM.STRAORDINARIO SOC.AIR EUROPE SPA
rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti, Dario Trevisan e Laura Pierallini
con domicilio in Roma Via Emilia n.88 presso avv.to Vinti

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA
rappresentato e difeso dagli **Avv. ARISTIDE POLICE, CLAUDIO CONSOLO , DANIELA ZAVATTARELLI , EMANUELA QUICI , FRANCO GAETANO SCOCA , MARCELLO MOLE'**
con domicilio eletto in Roma VIA DELLE QUATTRO FONTANE N.15 presso MARCELLO MOLE'

Luigi Maruotti

VOLARE SPA non costituito;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 2657/2006**, resa tra le parti, concernente **GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI AEREI DI LINEA** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**

Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Clarizia, Criscuolo, Molè, Scoca, Police, Vinti, Trevisan e Pierallini;

Vista l'ordinanza impugnata, che ha respinto l'originaria domanda cautelare;

Rilevato che il «Bando per la procedura di vendita del complesso aziendale del Gruppo Volare», nel determinare le indefettibili formalità da rispettare per la trasparenza della gara, ha previsto:

- alla Sezione 6.1., punto 5), che «il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) con l'assistenza dei propri Advisors procederà, alla presenza del notaio, in una o più riunioni successive, alla valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche relative alle Offerte rimaste in gara e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione indicati alla Sezione 6.2., di cui verrà redatto apposito verbale dal notaio»;

- alla Sezione 6.2., che «il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) con l'assistenza degli Advisors procederà alla valutazione delle Offerte ai sensi dell'art. 63 comma 3 del Decreto legs, 270/1999 tenendo conto oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'Offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche dei livelli occupazionali previsti e del loro mantenimento, anche successivamente al biennio garantito successivamente al biennio garantito successivo al trasferimento del Complesso Aziendale»;

Rilevato che il notaio:

- in data 28 dicembre 2005, ha redatto il «verbale di apertura di plichi contenenti offerte di acquisto del gruppo Volare», dal quale si evince che sono stati aperti anche i plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche e che - al termine delle operazioni di apertura - «a questo punto, i plichi con i relativi contenuti vengono ritirati dal Commissario Straordinario onde consentirgli la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, come previsto al punto 6.2. del bando» (con la chiusura del verbale alle ore 19,55);

- in data 29 dicembre 2005, ha redatto il «verbale di selezione della migliore offerta di acquisto» (aperto alle ore 10,15 e chiuso alle ore 11,25), rilevando - a p. 4 - che «il Commissario Straordinario dichiara quanto segue:

a) di avere proceduto alla valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, come previsto dal punto 6.2. del bando con l'assistenza degli Studi Legali indicati in premessa, come da documento che, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

b) di avere stabilito l'assegnazione dei punteggi sotto indicati a ciascuna delle offerte pervenute e, pertanto, di avere stabilito la seguente graduatoria» (nella quale si è classificata al primo posto la Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.);

Rilevato che nell'allegato A sono stati specificati i «criteri di valutazione» di cui alla Sezione 6.2., con la previsione della «seguente ponderazione: prezzo offerto - 40%; affidabilità dell'offerente - 15%; piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali - 15%; livello occupazionale - 30%», che hanno condotto alla attribuzione dei punteggi indicati nel medesimo allegato;

Considerato che le operazioni, come sopra verbalizzate, si sono discostate dalla riportata previsione del punto 5) della Sezione 6.1., nonché dal principio per cui la determinazione dei criteri, anche nella loro specificazione, deve precedere la conoscenza delle offerte, poiché:

a) il punto 5) ha previsto che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e l'assegnazione dei relativi punteggi - in base ai criteri indicati alla Sezione 6.2. - avrebbero dovuto avere luogo «alla presenza del notaio»;

b) la determinazione del rilievo dei quattro criteri di valutazione (nella ponderazione sopra riportata), la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e l'assegnazione dei relativi punteggi risultano effettuate in assenza del notaio, che ha allegato al verbale i fogli attinenti a tali adempimenti;

c) inoltre, la ponderazione dei criteri, indicati nell'allegato A, è avvenuta successivamente all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche e, dunque, dopo la conoscenza delle stesse;

Considerato che tali violazioni del bando evidenziano la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare e per la sospensione degli effetti degli atti impugnati in primo grado, in ragione del *fumus boni iuris* e del pregiudizio che deriverebbe dalla perdurante esecuzione degli atti impugnati in primo grado;

Considerato che, nella valutazione di tale pregiudizio, la Sezione attribuisce decisivo rilievo a tutti gli interessi pubblici e privati in conflitto, anche in relazione alla ragionevole previsione che, nel caso di accoglimento nel merito del ricorso di primo grado, si porrebbero questioni di notevole rilievo in relazione all'attività di esecuzione della sentenza e alla risarcibilità dei danni nel frattempo verificatisi;

Considerato che – in questa fase del giudizio – si può pertanto prescindere dalla valutazione delle ulteriori delicate questioni, sollevate dall'appellante;

Considerato che vanno conseguentemente sospesi gli effetti degli atti impugnati in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti, i quali – in conseguenza della caducazione degli effetti degli atti posti in essere in esecuzione di quelli di gara sospesi in questa sede – potranno anche adottare ogni misura conservativa (che restano nelle autonome valutazioni del Commissario Straordinario), in attesa che sia rinnovata la gara;

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – accoglie l'appello n. 4277 del 2006 e - in riforma dell'ordinanza del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 2657 del 2006 – sospende gli effetti del decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle Attività Produttive, di data 17 marzo 2006, nonché dei precedenti atti di gara indicati in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti inerenti alla rinnovazione della gara e quelli volti alla salvaguardia – *medio tempore* - degli interessi pubblici e privati.


La presente ordinanza:

- sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti;
- a cura della medesima Segreteria, è trasmessa alla Segreteria del TAR per il Lazio, affinché vi sia la fissazione dell'udienza pubblica.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Roma, 23 Maggio 2006

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4277/2006) è stata trasmessa al Ministero Attività Produttive - TAR LAZIO - Roma Sez. III

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma 23 Maggio 2006

IL DIRIGENTE

